

Comune di San Marcellino
(Provincia di Caserta)



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°25 del 06.12.2012

OGGETTO:Esame ed approvazione del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

L'anno 2012 il giorno **06** del mese di **dicembre** ed alle ore 16,30 e nel salone della S.M.S. "L.da Vinci", del che è stato dato preventivo avviso a S.E. il Prefetto nonché ai Sigg.ri Consiglieri, alla prima convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di Legge, risultano presenti all'appello nominale:

1) Avv. Pasquale Carbone	Sindaco	Presente
2) Sig. Barone Filippo	Vicesindaco	Presente
3) Sig. De Marco Roberto	Consigliere-Assessore	Presente
4) Avv. Santagata Alfonso	Consigliere-Assessore	Presente
5) Dott. Sabatino Agostino	Consigliere-Assessore	Presente
6) Dott. Conte Sergio	Consigliere-Assessore	Presente
7) Sig. Conte Francesco	Consigliere	Assente
8) Sig. Conte Michele	Consigliere	Presente
9) Sig. De Santis Mario	Consigliere	Presente
10) Dott.ssa D'Angiolella Giuseppina	Presidente del Consiglio	Presente
11) Sig. Barone Luigi	Consigliere	Presente
12) Sig. Della Corte Michele	Consigliere	Presente
13) Geom. Colombiano Anacleto	Consigliere	Presente
14) Rag. De Cristofaro Luigi	Consigliere	Presente
15) Ing. Dongiacomo Francesco	Consigliere	Presente
16) Sig. Verdino Sergio	Consigliere	Presente
17) P.I. Pellegrino Carlo	Consigliere	Presente

Presenti n°16

Assenti n°1

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza la Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella

Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Gargiulo.

Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri: ===

Il Presidente

da la parola al Sindaco il quale ricorda che il testo oggi all'esame del Consiglio è già stato ampiamente discusso ed emendato in sede di Conferenza dei Capigruppo e nella precedente seduta consiliare del 19.11.2012. (ndr:si assenta il Cons. Della Corte; sono le ore 17,40; sono presenti in aula n°15 Consiglieri). Il Cons. De Cristofaro chiede che gli addetti al servizio si adeguino al Regolamento in esame. Il Sindaco fornisce assicurazione e ricorda che eventuali comportamenti difformi e responsabilità degli Uffici vanno segnalate. Il Cons. Colombiano propone alcune integrazioni che vengono accolte (ndr:il testo definitivo del Regolamento viene aggiornato in seduta). (ndr: rientra in aula il Cons. Della Corte; sono le ore 17,50; sono presenti in aula n°16 Consiglieri). Dopo un'ampia discussione, il Cons. Colombiano legge un intervento che viene acquisito al verbale di seduta. Il Sindaco assicura che sarà effettuata una valutazione a consuntivo del servizio e ricorda che tutti i provvedimenti sono validi fino a che non vengano modificati. Il Cons. De Cristofaro dichiara, in relazione al documento depositato dal Cons. Colombiano. che -

senza voler polemizzare- i documenti politici devono essere preventivamente discussi nel Gruppo non sottoposti alla firma in piena se

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli Uffici, avente ad oggetto "Esame e approvazione del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile" ed i pareri su d essa resi;

Sentito il dibattito svoltosi in aula, in atti al verbale di seduta;

Con voti favorevoli n°10 e n°6 contrari (Conss. Colombiano, Dongiacomo, De Cristofaro, Pellegrino, Della Corte e Verdino) resi nelle forme di Legge

DELIBERA

1. Di approvare, così come formulata dagli Uffici, la proposta di deliberazione -allegata al presente atto perché ne faccia parte integrante e sostanziale- avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile".


Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

La Presidente del Consiglio
(f.to Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella)

Il Segretario Generale
(f.to Dott. Federico Gargiulo)

Per copia conforme
li, 11.12.2012

Il Segretario Generale
(Dott. Federico Gargiulo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

attesta che

- ✓ la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune di San Marcellino in data _____ con il n° _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

li,

Il Segretario Generale
(Dott. Federico Gargiulo)



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n°267/2000 perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134₄ del D.Lgs.n°267/2000;
- essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente ininterrottamente per 15 gg. consecutivi senza che siano pervenuti ricorsi od opposizioni

Il Segretario Generale
(Dott. Federico Gargiulo)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ~~Esame~~ ed approvazione del "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile".

UFFICIO PROPONENTE:

SI PROPONE
CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

~~Esaminata la proposta~~ di "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile", nel testo allegato perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di n°29 (ventinove) articoli, n°2 (due) disposizioni transitorie ed un allegato;

~~Vista la propria~~ precedente deliberazione n°10 adottata in seduta del 02.07.2012;

~~Preso atto dei pareri~~ resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. n°267/2000,

DELIBERI

1. ~~Di approvare il~~ "Regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile", così come redatto nei n°29 (ventinove) articoli, n°2 (due) ~~disposizioni transitorie~~ ed un allegato che lo compongono, il cui testo ~~viene allegato perché~~ formi parte integrante e sostanziale della presente proposta.

Pareri sulla proposta di deliberazione (Artt.49 e 97 del D.Lgs. n°267/2000)


Per la regolarità tecnica:

Visto, si esprime parere favorevole.

li, .2012

Il Responsabile Area Urbanistica e A.T.

(Ing. Gennaro Pitocchi)




Per la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti:

Visto: si esprime parere favorevole

li, .2012

Il Segretario Generale

(Dott. Federico Gargiulo)



COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)



**“REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA POTABILE”**

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	3
Art. 2 - Efficacia del regolamento.....	3
Art. 3 - Modalità di somministrazione	4
Art. 4 - Forniture	4
Art. 5 - Condizioni generali del contratto di somministrazione	5
Art. 6 - Stipula del contratto di somministrazione	6
Art. 7 - Durata del contratto.....	6
Art. 8 - Recesso dal contratto.....	7
Art. 9 - Voltura dell'utente	7
Art. 10 - Decesso o fallimento dell'utente	7
Art. 11 - Risoluzione del contratto.....	8
Art. 12 - Fornitura per uso pubblico	8
Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	9
Art. 14 - Spese di impianto.....	9
Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali	9
Art. 16 - Canoni idrici.....	10
Art. 17 - Rilevazione dei consumi.....	10
Art. 18 - Fatturazione.....	11
Art. 19 - Prelievi abusivi dalla rete.....	12
Art. 20 - Installazione del contatore.....	12
Art. 21 - Obbligatorietà dell'installazione del contatore	13
Art. 22 - Verifiche del contatore.....	13
Art. 23 - Impianto domestico, "punto di consegna", rete di distribuzione.....	14
Art. 24 - Condotture di scarico.....	15
Art. 25 - Bocche antincendio.....	15
Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso	16
Art. 27 - Variazione dei costi	16
Art. 28 - Sanzioni per inadempimento.....	17
Art. 29 - Penali e diritti di allacciamento.....	
Disposizioni transitorie	18
Art. 1- Proposta transattiva.....	18
Art. 2 - Efficacia della disciplina transitoria.....	20

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di San Marcellino è esercitato dall'Amministrazione Comunale e/o tramite il Comune ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'acqua potabile sia per uso domestico sia per ogni altro servizio richiesto dall'utente.

Il Comune di San Marcellino (CE) acquista acqua potabile presso il Consorzio Idrico Terra di Lavoro e nei limiti della disponibilità idrica assicurata dal predetto Ente, in rapporto anche ai fattori o eventi climatici, idrologici e tecnici, fornisce acqua potabile nel proprio territorio, con regolari contratti di fornitura e alle condizioni tutte stabilite dal presente Regolamento, nel rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni amministrative e tariffarie vigenti in materia.

Il Comune di San Marcellino si impegna a somministrare l'acqua alle utenze localizzate presso le vie canalizzate, a condizione che le località si trovino ad un'altezza tale da poter ricevere l'acqua in pressione.

Qualora l'altezza degli immobili da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione garantito per la zona di distribuzione interessata, oppure gli immobili stessi si trovino in località sfavorevoli sotto il profilo altimetrico, gli utenti devono munirsi di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria.

Art. 2 - Efficacia del regolamento

La somministrazione dell'acqua è regolata dalle norme del presente Regolamento, dalle disposizioni emanate da Enti o da Organi pubblici competenti in materia, nonché dalle clausole contenute nei singoli contratti di somministrazione.

Il Regolamento, presentato e discusso con le parti sociali, è parte integrante del contratto di somministrazione, senza che occorra la materiale trascrizione di esso.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione.

Il Comune di San Marcellino può modificare, anche in corso di contratto, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, qualora ciò derivi da oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia prescritto da norme imperative.

Tali modifiche saranno presentate alle Associazioni dei Consumatori ed altre parti sociali, seguendo lo stesso iter dell'approvazione. La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di

massa nonché specifico messaggio riportato in fattura. Qualora nei trenta giorni successivi all'invio della fattura, l'utente non comunichi la propria volontà di recesso, le nuove prescrizioni si intendono accettate.

Art. 3 - Modalità di somministrazione

L'acqua, erogata a deflusso continuo con misura a contatore, è destinata all'uso potabile e, compatibilmente con la disponibilità della risorsa, anche ad altri usi.

L'Utente deve utilizzare l'acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto, non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali od ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto; inoltre, non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comportino spreco o inquinamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la risoluzione del contratto. In questo caso il Comune ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere della risoluzione a mezzo di raccomandata A/R inviata all'Utente ed ha, altresì, l'onere di indicare la causa della risoluzione, fatta salva la possibilità di azione legale sia in sede civile che penale, ove occorra.

Art. 4 - Forniture

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali cui corrispondono profili tariffari differenziati:

1. uso domestico;
2. uso terziario;
3. uso commerciale;
4. uso artigianale;
5. uso industriale;
6. uso scolastico privato (paritario e non);
7. uso allevamento;
8. uso irriguo;
9. uso antincendio;
10. uso temporaneo.

11. uso cantiere.

Per le forniture alle Scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, verrà determinato -di concerto con la relativa dirigenza, il consumo massimo consentito in ragione della popolazione scolastica di ciascun Plesso; eventuali superconsumi saranno addebitati all'istituzione scolastica.

I concessionari di strutture comunali (villette comunali, campo sportivo, circoli ed ogni altra che venisse successivamente realizzata) nonché la Stazione ferroviaria, la Parrocchia, le Associazioni dovranno -entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento- provvedere alla voltura o sottoscrizione di contratto oneroso di fornitura; ai concessionari di strutture comunali inadempienti sarà -d'ufficio- revocata la concessione in essere.

Art. 5 - Condizioni generali del contratto di somministrazione

La somministrazione dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore, salva diversa richiesta da parte dell'Utente qualora la somministrazione sia diretta ad un'area condominiale.

Il contratto di somministrazione per uso privato può essere stipulato dal proprietario dell'immobile o da persona fisica o giuridica che abbia il godimento dell'immobile (di seguito denominato utente).

Al momento della stipula, il richiedente deve fornire quanto di seguito riportato:

- o le generalità, la residenza, il recapito telefonico;
- o la sede legale e le generalità del Rappresentante legale per le persone giuridiche;
- o il numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
- o la documentazione attestante il godimento dell'immobile (copia del titolo di proprietà o copia del contratto di locazione o provvedimento di assegnazione di alloggi di proprietà pubblica o *in comodato d'uso*, ecc.);
- o la precisa indicazione dell'immobile al quale dovrà essere fornita l'acqua;
- o la dichiarazione sull'uso cui verrà destinato il consumo idrico;
- o l'ubicazione predisposta o presunta per l'installazione del contatore e nel caso di due o più utenze distinte, lo schema idraulico del collettore predisposto o presunto per l'installazione dei contatori, con i riferimenti di tutte le unità servite;
- o lo schema idraulico dell'eventuale impianto antincendio con l'indicazione dei dispositivi adottati;

- o la bolletta precedente o il numero di matricola del contatore con lettura dello stesso, in caso di utenza già esistente.

Qualora venga richiesta l'erogazione con un unico misuratore a favore di edifici costituiti in condominio, il contratto -per gli usi esclusivi delle singole unità e per quelli delle parti comuni- è stipulato dall'Amministratore o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della delibera da cui risulti il mandato all'Amministratore per la stipula o la variazione del contratto. Tutti i Condomini saranno solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti dell'art.1129 c.c. per la nomina di un amministratore del condominio, e venga richiesto un unico contatore, il contratto -per gli usi esclusivi delle singole unità immobiliari e per quelli delle parti comuni- è stipulato congiuntamente da tutti coloro che hanno la proprietà o il godimento delle singole unità immobiliari o da persona munita di delega degli stessi.

Il contratto di somministrazione per immobili in costruzione è stipulato dall'intestatario della concessione edilizia, previa presentazione della documentazione di cui sopra.

Art. 6 - Stipula del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è redatto su apposito modulo predisposto dal Comune di San Marcellino in duplice originale di cui, al momento della stipula, l'Utente riceve l'esemplare in carta libera, oppure, su sua richiesta, con bollo a suo carico.

Qualsiasi onere, scaturente da imposte, tasse, contributi erariali regionali, provinciali o comunali, o da eventuale registrazione del contratto, è a carico dell'Utente.

La stipula del contratto è subordinata al pagamento dell'onere corrispondente determinato come segue:

- a) € 70,00 per spese di contratto;
- b) € 180,00 per spese di allacciamento.

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di somministrazione si perfeziona al momento della sottoscrizione, mentre gli effetti decorrono dalla data di attivazione della fornitura idrica. Il contratto scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di recesso o di risoluzione di cui al presente Regolamento.

Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e tariffe vigenti alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto

L'Utente che intende recedere dal contratto di somministrazione deve darne comunicazione al Comune nei trenta giorni antecedenti alla data di recesso, per consentire l'espletamento delle conseguenti operazioni tecnico-amministrative (accertamento dei consumi, interruzione della fornitura, ecc.).

Il recesso deve essere comunicato al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente con l'indicazione del recapito al quale il Comune invierà la chiusura contabile dell'utenza e provvederà alla rimozione e/o chiusura, con apposizione dei sigilli, del contatore. In caso di cessazione del godimento dell'immobile oggetto della fornitura, il recesso è obbligatorio. In mancanza, l'Utente è tenuto al pagamento dei consumi registrati, al rimborso delle spese ed al risarcimento di eventuali danni connessi e/o conseguenti all'uso degli impianti, anche se imputabili a terzi, ferma restando la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Voltura dell'Utente

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto effettui il recesso dal contratto stesso ed a lui subentri contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura, deve stipulare un nuovo contratto di utenza provvedendo al versamento degli oneri *previsti in € 10,00 (euro dieci)*.

Art. 10 - Decesso o fallimento dell'Utente

In caso di decesso dell'Utente intestatario del contratto, l'utilizzatore della fornitura è tenuto alla stipula di un nuovo contratto, in mancanza il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di somministrazione.

Per le somme dovute dal Titolare del contratto, si applicano le norme vigenti in materia di successioni ereditarie. In caso di fallimento dell'Utente, il curatore subentra nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi e gli oneri, salvo espressa comunicazione di recesso.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune nei seguenti casi di:

- a. distruzione, demolizione, confisca o esproprio dell'immobile;
- b. accertamento di un uso dell'acqua diverso da quello stabilito nel contratto o in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel contratto;
- c. cessione a terzi a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso dell'acqua fornita;
- d. utilizzo degli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto;
- e. recesso dell'Utente nei termini stabiliti;
- f. decesso o fallimento dell'Utente;

Il contratto, inoltre, può essere risolto prima della scadenza nei seguenti casi:

- il mancato pagamento delle fatture;
- l'impedimento dell'accesso al contatore;
- la mancata lettura del contatore per causa imputabile all'Utente che comunque conserva il diritto all'autolettura previa opportuna comunicazione regolamentata dal Comune;
- la manomissione del contatore o dell'impianto a monte di esso.

La volontà di risolvere il contratto deve essere manifestata dal Comune a mezzo di raccomandata A/R inviata all'Utente inadempiente.

Art. 12 - Fornitura per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse alla Collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle relative a:

1. edifici ed impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità, gestiti direttamente dalle stesse;
2. immobili od impianti di proprietà della Pubblica Amministrazione, occupati a titolo gratuito da Associazioni senza scopo di lucro (no profit);
3. immobili od impianti della Pubblica Amministrazione gestiti a titolo gratuito da Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;
4. impianti antincendio a servizio della Cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
5. fontanelle pubbliche.

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal Comune su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al presente articolo.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui sopra per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati previa installazione del contatore e a fronte della stipula di uno specifico contratto d'utenza che preveda i soli costi fissi.

Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato :

- a) prelevare acqua dalle fontane, dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia alle Autorità competenti.

Art. 14 - Spese di impianto

Per la stipula del contratto l'Utente è tenuto a pagare le somme per l'eventuale realizzazione dell'impianto da collegare alla rete di distribuzione esterna a valle del punto di consegna, *calcolato in relazione alla media dell'asse stradale più un metro*. In maniera forfettaria pari ad €.180,00 (come sopra definito).

Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali

Qualora l'uso dell'acqua sia destinato a prelievi occasionali oppure ad alimentare impianti non permanenti, l'interessato può richiedere la stipula del contratto di somministrazione:

- a. con installazione di contatore: per una durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 6 mesi con possibilità di proroga;
- b. senza installazione di contatore: per una durata non inferiore a giorni 3 e non superiore a giorni 30 e per una quantità di acqua giornaliera variabile da un minimo non inferiore a 15 mc ad un massimo non superiore 200 mc fissati di concerto con il Comune.

Per la stipula l'Utente è tenuto a pagare:

1. il costo dell'eventuale realizzazione dell'impianto che collega la rete di distribuzione esterna all'impianto privato;
2. un importo comprensivo sia del corrispettivo relativo al quantitativo d'acqua prelevato e/o richiesto per la durata della concessione sia della quota fissa;
3. le spese fisse di contratto.

Art. 16 - Canoni idrici

La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni idrici calcolati sulla base del consumo effettivo di acqua ed al pagamento di una quota fissa annua, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale in conformità ai pareri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. n.15 della legge n.36 del 05 gennaio 1994 e s.m.i., nella riscossione dei canoni idrici di cui sopra si terrà conto anche dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue.

Art. 17 - Rilevazione dei consumi

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore idrometrico di proprietà comunale.

La lettura dei contatori viene effettuata sei volte l'anno a cura di addetti incaricati dal Comune, *con cadenza trimestrale saranno effettuati i controlli di potabilità; i relativi risultati saranno resi pubblici sul sito web istituzionale del Comune.*

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'Utente sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; comunque qualora la lettura non sia effettuata, ed in mancanza di restituzione della cartolina di "autolettura" (da comunicare da parte dell'Utente), i consumi saranno determinati fatturando quelli rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio.

L'Utente deve facilitare l'accesso del personale addetto alla lettura nel luogo in cui è ubicato il contatore per renderne possibile la lettura alle varie scadenze, fermo restando il suo diritto all'autolettura.

In caso di impedimento imputabile all'Utente, il Comune, previo avviso scritto, può sospendere la fornitura, qualora non abbia potuto rilevare i consumi per due letture consecutive o, comunque, per un intero anno.

Art. 18 - Fatturazione

Le fatture emesse con cadenza bimestrale secondo le tariffe vigenti saranno recapitate presso l'Utenza, o presso altro indirizzo indicato dall'Utente in fase di sottoscrizione del contratto.

Le bollette dovranno essere pagate integralmente entro la data di scadenza indicata. Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini previsti, sulle somme dovute per i consumi idrici saranno applicate le penali con interessi moratori dal primo giorno di ritardo. In particolare l'Utente moroso dovrà corrispondere un indennizzo commisurato all'importo della bolletta in ragione del:

- 3%, con un minimo di 0,15 €, per i pagamenti effettuati entro il 30° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta;
- 5%, con un minimo di 0,25 €, per i pagamenti effettuati tra il 31° e il 60° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta;
- 7%, con un minimo di 0,35 €, per i pagamenti effettuati dopo il 60° giorno dalla data di scadenza indicata in bolletta;

Il Comune si riserva la facoltà di variare la periodicità della rilevazione dei consumi e della relativa fatturazione per motivi tecnici; di ciò sarà data comunicazione all'Utenza mediante specifico messaggio riportato in fattura.

In ogni caso la lettura verrà effettuata almeno una volta all'anno.

In caso di mancata lettura del contatore addebitabile all'Utente, il Comune, salvo conguaglio, fatturerà i consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente; in mancanza di tale riferimento, fatturerà i consumi presunti in base alla tipologia di utenza, salvo conguaglio.

Per la fatturazione di consumi irregolarmente effettuati saranno applicate le penalità di cui al presente articolo, salvo la facoltà da parte del Comune di perseguire le opportune azioni giudiziarie. Si considerano consumi irregolari quelli di seguito riportati:

1. prelievo di acqua in presenza di contratto e di contatore rimesso in servizio abusivamente o di contatore non autorizzato;

2. prelievo di acqua in assenza di contratto ed in presenza di contatore;

Nei casi precedentemente indicati e in quelli sprovvisti di regolare contratto di Utenza, i consumi si riferiscono al periodo intercorrente tra la presunta data dell'irregolarità e quella della soppressione dell'erogazione o della regolarizzazione contrattuale.

Tali consumi saranno calcolati, ove possibile, sulla base delle letture precedenti o tenendo conto dei seguenti consumi presunti annui, applicando la tariffa più alta in vigore al momento della fatturazione.

Consumi presunti annui		
Categoria	consumo [m ³]	
Utenza domestica	100/componente	
utenza artigianale-commerciale	Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti (bar, ristoranti, panifici, lavanderie, acconciatori, autolavaggi)	500
	Esercizi commerciali e artigianali non idroesigenti (altri)	100
Utenza irrigua e industriale	1.000	
Utenza da allevamento	1.000	

Eventuali reclami avverso la fatturazione devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicati nella fattura contestata.

Art. 19 - Prelievi abusivi dalla rete

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente acqua dalla rete idrica comunale senza regolare contratto e relativo misuratore installato a cura del Comune. In caso di infrazione è facoltà dell'Ente di sospendere l'erogazione e di sporgere denuncia alle competenti Autorità nei casi in cui si ravvisino ipotesi di reato, salva la fatturazione dei consumi irregolari come descritto al precedente art. 18 e secondo i criteri di cui ai punti IV e V delle disposizioni transitorie.

In caso di prelievi idrici abusivi preesistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, è data facoltà all'Utente di regolarizzare la propria posizione -senza applicazione di penali- entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento; decorso tale termine si applicherà il primo comma del presente articolo.

Art. 20 - Installazione del contatore

Il contatore, ceduto in comodato d'uso all'Utente, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed il Comune provvede alla fornitura, all'installazione ed alla manutenzione ordinaria. Il contatore è collocato in apposito alloggiamento ed è ubicato nel luogo e nell

posizione ritenuti più idonei dal Comune e, comunque, di facile accesso per il personale addetto e, quindi, al confine della proprietà privata.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

Sono a carico dell'Utente tutte le spese di installazione del contatore e le eventuali spese per i lavori di esecuzione della presa e della posa dello stesso; l'intero importo sarà addebitato nella prima bolletta oggetto della fatturazione.

L'Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e ne risponde in caso di furto o danneggiamento; di questi eventi deve essere data tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o *comunicazione scritta da assumere al protocollo generale. Dopo aver effettuato la dovuta denuncia all'Autorità competente.*

Qualora il contatore si arresti, per cause non imputabili all'Utente, provocando l'impossibilità della misurazione dell'erogazione, il Comune procede alla sua sostituzione, senza alcun onere a carico dell'Utente.

Art. 21 - Obbligatorietà dell'installazione del contatore

L'installazione del contatore costituisce una condizione necessaria e preliminare per l'erogazione dell'acqua. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno farne immediata richiesta al Comune perché lo stesso, a mezzo di personale addetto, possa provvedere con tempestività all'installazione del misuratore. In mancanza di tale richiesta ogni prelievo di acqua sarà considerato abusivo e si procederà come previsto dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 22 - Verifiche del contatore

L'Utente può richiedere la verifica del funzionamento del contatore che viene effettuata a cura del personale addetto del Comune. Qualora il contatore risulti regolarmente funzionante e l'utente ne richieda comunque la sostituzione all'Utente sarà addebitato anche il costo del contatore stesso *secondo le vigenti tariffe regionali del Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche.*

Quando la verifica è disposta dal Comune, l'Utente viene informato sui motivi dell'intervento e può essere presente all'atto della verifica. Le date di rimozione e di verifica del contatore sono concordate con l'Utente. Prima della rimozione si procede alla lettura del contatore.

La manomissione, la violazione dei sigilli e ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'obbligo di risarcimento danni a carico dell'Utente salvo l'esperimento di ogni azione prevista dalla Legge. Lo spostamento abusivo del contatore rispetto alla posizione originaria dà luogo al ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'Utente.

Art. 23 - Impianto domestico, "punto di consegna", rete di distribuzione

L'impianto di distribuzione si distingue in "impianto di derivazione di utenza" che è quello costituito da condutture, raccordi ed apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua e quello "pubblico", che è costituito dalla rete di distribuzione fino al "punto di consegna". Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio.

Il "punto di consegna" è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Comune, di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'Utente, di norma insistente su proprietà privata; esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore.

Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica -e, quindi, a monte del punto di consegna- sono di proprietà del Comune; quelli situati, in generale nella proprietà privata -e, comunque, a valle del punto di consegna- sono di proprietà dell'Utente.

L'impianto a valle del punto di consegna è realizzato a cura e spese dell'Utente, in conformità alle normative vigenti. La responsabilità di quanto attiene al suo esercizio e manutenzione è a carico dell'Utente. In particolare, tale porzione di impianto deve essere realizzata in modo da evitare reflussi dell'acqua nelle condotte pubbliche o contatti con qualsiasi tipo di liquido con l'acqua potabile a causa di variazioni di pressione in rete o con qualsiasi altro evento.

Senza autorizzazione comunale, è vietato a chiunque di effettuare interventi sugli impianti che collegano la rete di distribuzione esterna al punto di consegna.

L'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi è a carico dell'Utente, il quale è tenuto a segnalare ogni eventuale guasto degli stessi. L'Utente è, quindi, responsabile di eventuali danni causati da questi impianti.

Il Comune ha la facoltà di fare ispezionare l'impianto a valle del contatore dal proprio personale, allo scopo di accertare eventuali alterazioni nelle condutture interne e,

genere, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione, delle pattuizioni contrattuali e delle norme di legge.

Qualora, a seguito di ispezione, si rilevino irregolarità di tale impianto o difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali e/o legislative, il Comune invita l'Utente ad eliminarle, in mancanza può procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 24 - Condotture di scarico

Con la stipula del contratto di somministrazione, l'Utente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine allo stato degli scarichi negli impianti fognari ed alla conformità di questi ultimi alle vigenti disposizioni di Legge. Qualora l'allacciamento sia destinato a nuova costruzione priva di concessione edilizia, il richiedente, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare provvedimento autorizzativo -rilasciato dall'Autorità competente- in ordine alla sussistenza di adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 - Bocche antincendio

La rete di distribuzione idrica sarà dotata di bocche antincendio secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

Tali impianti avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile.

Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici ad essi connessi.

Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Comune è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

In questo caso è previsto il servizio di somministrazione acqua per uso antincendio, mediante apposito contratto.

Le relative prese di alimentazione dalla rete idrica comunale non possono essere destinate ad usi diversi da quelli inerenti l'uso antincendio e saranno munite di apposito contatore a cui sarà applicata la sigillatura.

Gli Utenti privati obbligati a richiedere il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) al Comando Provinciale dei VV.FF. (Cfr. D.M. 16/2/82 n.577) devono presentare al Comune, unitamente alla richiesta di allacciamento idrico antincendio, copia del progetto dell'impianto redatto da Tecnico abilitato.

L'Utente può servirsi delle prese solo nei casi inerenti l'uso antincendio, dandone comunicazione al Comune, entro le successive 24 ore a mezzo telegramma o fax affinché gli Uffici preposti possano constatare l'uso idoneo della fornitura.

Gli utilizzi in corso d'anno, relativi a verifiche richieste dalle Autorità competenti saranno considerati non abusivi solo dietro apposita documentazione.

Tuttavia, il Comune si riserva di installare un misuratore, a monte dell'impianto antincendio, per il controllo della specifica utilizzazione.

Le bocche antincendio non possono essere utilizzate per uso diverso da quello relativo alle operazioni di spegnimento degli incendi.

All'Utente compete, con propria esclusiva responsabilità, di accertare lo stato dell'impianto antincendio e di mantenerlo efficiente, effettuando le periodiche verifiche previste dalla normativa.

In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di ispezionare e verificare lo stato dell'impianto antincendio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso

Il Comune può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per lavori di manutenzione delle reti idriche e per obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare minimo disturbo agli Utenti, dandone idonea comunicazione.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso, variazioni di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi.

L'Utente è tenuto a dare immediata comunicazione dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti.

Le temporanee interruzioni di somministrazione non autorizzano l'Utente a sospendere il pagamento dei canoni alle relative scadenze.

Art. 27 - Variazione dei costi

Le variazioni delle tariffe e delle spese fisse di contratto sono oggetto di specifico messaggio da comunicare, in sede di fatturazione, in apposita bolletta.

Art. 28 - Sanzioni per inadempimento

Per le ipotesi di gravi inadempienze da parte dell'Utente il Comune ha diritto di sospendere l'erogazione sino a quando l'Utente non abbia adempiuto gli obblighi cui è tenuto anche in dipendenza di rapporti di fornitura cessati.

La sospensione dell'erogazione non può superare il termine di tre mesi, decorso il quale il contratto può essere risolto, previo invio di raccomandata A/R da parte del Comune avente ad oggetto la dichiarazione di volontà di volersi avvalere della risoluzione stessa.

L'applicazione delle suddette sanzioni non pregiudica l'esperimento di ogni azione giudiziaria, civile e/o penale. Per qualunque controversia giudiziaria è competente esclusivamente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 29 "Penali per usi impropri".

Decorso il termine previsto dall'art.1 delle disposizioni transitorie per la regolarizzazione contrattuale del servizio di somministrazione idropotabile, saranno intensificati gli accertamenti al fine di verificare la regolarità degli allacciamenti presenti su tutto il territorio comunale.

In caso di accertata utenza non autorizzata, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, fatta salva la eventuale rilevanza penale del fatto, per il quale sarà trasmessa denuncia alla competente Procura della Repubblica, nonché l'esperimento di azione civile per il pagamento del consumo idrico, da accertarsi anche quale di indebito arricchimento, saranno irrogati a carico del trasgressore i costi di accertamento, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati alle condotte di adduzione per un importo pari a €.1.000,00 (mille), ed una penale commisurata in funzione dell'anomalia riscontrata, in particolare:

- a. presenza di by-pass su condotta fornita di misuratore €.516,00;
- b. inversione del misuratore € 516,00;
- c. prelievo idrico abusivo, anche da bocca antincendio €.516,00;
- d. ogni altro uso diverso da quelli indicati nel contratto €.516,00.

Le penali sopra indicate non sono soggette a cumulo; la penale maggiore assorbe la minore.

In caso di autodenuncia da parte dell'Utente, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati e le penali, saranno ridotte alla metà.

Disposizioni transitorie

Art. 1- Proposta transattiva

Attesa la necessità di regolarizzare, in conformità alle nuove normative vigenti, il servizio di riscossione tributi idrici anche mediante la sottoscrizione da parte degli Utenti del nuovo contratto di somministrazione, le seguenti norme transitorie disciplinano, con criteri di equità e solidarietà sociale, la riscossione dei canoni idrici pregressi relativi al periodo dal 2002 alla data di approvazione del presente Regolamento secondo le seguenti prescrizioni:

- I. ai fini dell'applicazione della presente disciplina tutte le utenze idriche del Comune di San Marcellino, sia domestiche che non-domestiche, sono considerate come "sprovviste di contatore idrico";
- II. la somma da versare a titolo di tributo del servizio idrico comunale per il periodo dal 1991 alla data di approvazione del presente Regolamento sarà calcolata con riferimento agli anni di effettiva residenza, tra i suddetti periodi, del Capo Famiglia di ogni nucleo familiare nel caso di utenze domestiche e all'effettivo esercizio del titolare dell'attività per le utenze non domestiche;
- III. per le **utenze domestiche** i consumi, calcolati su base annua e forfetaria, dipenderanno dal numero di componenti il nucleo familiare tenendo in conto i consumi medi pro-capite nazionali (consumo-medio/pro-capite = 150 litri/ab*giorno);
- IV. il consumo di ogni nucleo familiare non sarà pari semplicemente al prodotto tra il consumo-medio/pro-capite e il numero dei componenti il nucleo familiare, ma sarà opportunamente ridotto per tenere in conto dei consumi idrici comuni familiari (lavatrice, lavastoviglie, ecc.) nel modo seguente:

Consumi presunti annui per usi domestici	
<i>N° componenti nucleo familiare</i>	<i>consumo [m³]</i>
1	100
2	150
3	200
4	250
≥5	300

- V. per le utenze non-domestiche sarà calcolato un consumo forfetario annuo così come riportato nella seguente tabella:

Consumi presunti annui per usi non-domestici	
<i>Categoria</i>	<i>consumo [m³]</i>
Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti (bar, ristoranti, panifici, lavanderie, acconciatori, autolavaggi, piscine etc...)	500
Esercizi commerciali e artigianali non idroesigenti (altri)	100
Utenze agricole e industriali	1.000
Utenze da allevamento	1.000

- VI. la somma totale da versare sarà calcolata in base agli anni in cui il capo famiglia è stato residente nel Comune di San Marcellino e con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare secondo i dati sussistenti alla data del 30 giugno di ogni anno;
- VII. anche per le utenze non domestiche sarà fatto riferimento alla data del 30 giugno di ogni anno per la verifica dell'esercizio dell'attività;
- VIII. il costo a metro cubo del servizio idrico sarà calcolato nel modo seguente: come da delibera annuale della Giunta Comunale da adottarsi in sede di approvazione della manovra tariffaria;
- IX. le somme annue da versare, per usi domestici, saranno le seguenti: come da delibera annuale della Giunta Comunale da adottarsi in sede di approvazione della manovra tariffaria;
In particolare per gli utenti con "reddito 0 di cittadinanza" le somme annue da versare saranno calcolate con una riduzione del 50%.
- X. le somme annue da versare, per usi non domestici, saranno le seguenti: come da delibera annuale della Giunta Comunale da adottarsi in sede di approvazione della manovra tariffaria.
- XI. la proposta transattiva dell'Amministrazione Comunale prevede una rateizzazione minima di **24 rate mensili** per tutti gli utenti e di ulteriori modalità di rateizzazione per agevolare le seguenti categorie socialmente svantaggiate:

Rateizzazioni previste

<i>Categoria</i>	<i>rate mensili</i>
tutti gli Utenti	24
vedove e pensionati con reddito familiare superiore a 40.000 euro annui	48
vedove, pensionati, utenti con handicap in famiglia con reddito familiare inferiore a 40.000 euro annui	60
utenti con "reddito 0" di cittadinanza	60

XII. le eventuali somme già versate dagli Utenti per il servizio idrico integrato, dal 2000 ad oggi, saranno detratte dalla somma totale da versare calcolata secondo la proposta transattiva ed, eventualmente, rimborsate qualora dovessero risultare maggiori.

Art. 2 - Efficacia della disciplina transitoria

La disciplina transitoria avrà efficacia dall'entrata in vigore del presente Regolamento fino, e non oltre, la data del 31.12.2012, e validità esclusiva per il pagamento dei canoni pregressi dal 2000 alla data di approvazione del presente Regolamento.

Essa sarà applicabile agli Utenti che sottoscriveranno il nuovo contratto di somministrazione dell'acqua potabile, consentiranno al Comune l'installazione obbligatoria del contatore (*cf. art. 20*) e firmeranno la rinuncia di qualsiasi forma di contenzioso in atto con il Comune di San Marcellino, relativamente alla riscossione dei canoni idrici per tutti gli anni pregressi.

In mancanza di tale adesione l'Amministrazione comunale proseguirà nelle azioni di recupero delle somme come in precedenza determinate.

Per gli Utenti che sono in possesso di contatore funzionante, al fine di conseguire la determinazione dei canoni pregressi secondo l'asserito consumo reale, è fatto onere formulare richiesta in tal senso all'Amministrazione Comunale, ed esibire la certificazione a norma di legge della misurazione iniziale alla data della transazione.

La disciplina transitoria sarà applicata, per gli edifici costituiti in condominio, con riguardo ad ogni singolo Utente se provvisto di proprio contatore.

In caso di assenza di strumenti di misura idrica, ovvero in presenza di un unico contatore condominiale, la norma transitoria sarà applicata all'intero condominio costituito ai sensi di Legge, calcolando la bolletta in base al numero di condomini-capofamiglia e ai componenti di ogni singolo nucleo familiare come previsto dalle prescrizioni del precedente articolo 1 delle disposizioni transitorie.

NB: le parti in corsivo sono state modificate in Conferenza dei Capigruppo e/o in seduta consiliare.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE-
AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MARCELLINO-
ALL'ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA -
AL PREFETTO DI CASERTA -
ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI-NAPOLI-

I Consiglieri Comunali, Colombiano Anacleto, ~~De Cristoforo Luigi~~, Dongiacomo Francesco, Verdino Sergio, ~~Pellegrino Carlo~~ del gruppo consiliare dell'Ancora propongono di rivedere quanto proposto dal responsabile dell'area urbanistica per la gestione del ciclo integrato delle acque, per i motivi appresso specificati.

Il Sindaco insieme alla maggioranza, finalmente riesce a fare un passo in avanti, sembra che iniziano ad ascoltare qualche suggerimento che umilmente diamo noi della minoranza consiliare.

Infatti, quest'argomento "Esame e approvazione del regolamento per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile" ci sono stati due incontri che hanno portato al raggiungimento condiviso di alcune scelte.

Si predica bene e si razzola male, continua la marcia irresponsabile dei contentini delle promesse elettorali a discapito della maggioranza dei cittadini onesti di San Marcellino.

Durante il consiglio comunale dello 02/07/2012 dopo ampia discussione sull'argomento "Ciclo integrato delle acque" approvazione studio di fattibilità e determinazione delle tariffe, noi consiglieri di minoranza consegnammo una proposta da sottoporre alla giunta, il sindaco dichiarava in quella seduta che se ne poteva parlare dopo circa sei mesi (riportato nella delibera di C.C. n.10 dello 02/07/2012).

Dopo solo diciotto giorni approva in giunta con gli assessori: presenti, Sergio Conte, Roberto De Marco, Agostino Sabatino, Alfonso Santagata (assente Filippo Barone) giusta delibera di giunta n. 38 del 20/07/2012 la tariffa per il servizio idrico, di depurazione per l'esercizio 2012 non tenendo conto della nostra proposta.

In data 22/08/2012 il responsabile dell'area urbanistica, l'ing. Pitocchi, con determina del registro generale n. 244 **assume a part - time e a tempo determinato tre operai** dichiarando semplicemente " sono pratici del servizio " mi domando quale servizio??? quando li ha conosciuti, quali lavori hanno svolto per l'ingegnere o per l'Ente Comune ? quanta pubblicità è stata data a queste assunzioni ? Quali criteri sono stati adottati ? Perché a chi figli e chi figliastri mi riferisco

alla mancata assunzione del Sig. Rennella che pur svolgeva analogo lavoro con l'ex si teneva in gestione il servizio idrico.

Pensiamo che questo sia l'ennesima cambiale elettorale pagata a discapito di altri, non è pagare ai cittadini i propri impegni preelettorali.

Lo stesso criterio è stato adottato per le persone assunte per il servizio amministrati Criterio?

Riteniamo che le tariffe non siano congrue per il servizio idrico, per la fognatura e la de non si può pretendere di far pagare quanto misurato dal contatore dell'acqua, una consumata per bere, cucinare, annaffiare giardini ecc, chi non ha l'acqua potabile misuriamo? Chi tiene i pozzi non paga?

Avevamo dimostrato come si potevano ridurre i costi e andare al di sotto il pareggio di b

1) con un'accurata verifica dell'evasione e dell'elusione i costi di gestione sono sic ricoperti senza gravare nelle tasche dei cittadini onesti che pagano sempre.

2) Utilizzare il personale in misura adeguata al servizio da svolgere, la società che di servizio lo faceva con la metà del personale previsto dal Comune

3) di verificare le situazioni anomale che esistono alle periferie del paese, (vedi Corso l rione Casapesenna, Rione Santa Croce e Campo Mauro) e i confini con i comuni limitrofi.

Visto le tante eccedenze che si pagavano con la vecchia gestione.

Riteniamo che per quanto sopra e visto il costo che paghiamo al fornitore "Consorti pari a €/MC 0,345 vi sono le condizioni di ridurre il costo medio di almeno 0,10 €/MC fornita e di applicare la seguente tabella per la fatturazione, che comporterebbero risparmio per i contribuenti.

da 0 mc. a 20 mc. = €. 0,40 al mc.

da 20 mc. a 30 mc. = €. 0,65 al mc.

da 30 mc. a 40 mc. = €. 0,75 al mc.

da oltre 40 mc. = €. 1,12 al mc.

invece di :

da 0 mc. a 15 mc. = €. 0,55 al mc.

da 15 mc. a 30 mc. = €. 0,95 al mc.

da 30 mc. a 50 mc. = €. 1,25 al mc.

da oltre 50 mc. = €. 1,50 al mc.

come da voi approvato.

Si ritiene di verificare seriamente, la grave situazione degli allacci abusivi, fare un controllo capillare, scovare chi non paga, far pagare tutti per pagare tutti meno

Chiediamo al Presidente del Consiglio e al segretario comunale di inviare questa proposta allegata alla delibera di approvazione alla Corte dei Conti di Napoli e a Sua Eccellenza il Prefetto di Caserta

San Marcellino il 06/12/2012

Capogruppo "Ancora"	Consiglio Comunale	Comunale	Colombiano Anacleto
Consigliere "Ancora"	Comunale	Gruppo	De Cristofaro Luigi
Consigliere "Ancora"	Comunale	Gruppo	Dongiacomo Francesco
Consigliere "Ancora"	Comunale	Gruppo	Verdino Sergio
Consigliere "Ancora"	Comunale	Gruppo	Pellegrino Carlo

[Handwritten signature]

francesco Dongiacomo
[Handwritten signature]